



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

VIA VALLICINE 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
E-Mail: [borbona@comune.borbona.rieti.it](mailto:borbona@comune.borbona.rieti.it) Indirizzo URL : [www.comune.borbona.rieti.it](http://www.comune.borbona.rieti.it)

### ORDINANZA N° 41/2018

Prot. n. 2334 del 24 APR 2018

**Oggetto: CAMPAGNA ANTINCENDIO 2018 - DEFINIZIONI**

#### IL SINDACO

Ritenuto necessario, predisporre per tempo, misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi degli incendi nel territorio Comunale;

Rilevata la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dettare disposizioni dirette a prevenire il pericolo di incendio nel centro abitato e nelle sue immediate vicinanze;

VISTA la legge n. 353 del 21 novembre 2000;

VISTO il D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. n. 39 del 28/10/2002;

VISTO il R.R. n. 7 del 18/04/2005;

VISTO il D.lgs n. 1/2018 recante il "Codice della protezione Civile";

VISTO l'articolo 3 del citato decreto che di fatto riconosce al Sindaco funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile;

si rende necessario porre in essere tutte quelle misure finalizzate a prevedere, prevenire e reprimere il fenomeno degli incendi boschivi

#### COMUNICA

Che il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2018 è classificato di massimo rischio di incendi boschivi e per esso è dichiarato lo stato di grave pericolosità

#### ORDINA

Nel periodo di massimo rischio di incendi boschivi, per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità, è vietato, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a colture agrarie, pascoli e incolti, compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio. Pertanto in tutto il territorio comunale, dal 15 giugno al 30 settembre 2018, è vietato bruciare nei campi stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie, erbe infestanti nonché arbusti e sterpaglie lungo le strade Comunali, Provinciali, e Statali; salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, solo se autorizzati.

E' tassativamente vietato:

a) effettuare la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi nelle zone boscate ed a distanza minore di mt. 100 dai boschi. Le operazioni di abbruciamento possono essere eseguite salvo formale e preventiva autorizzazione rilasciata dal Corpo Forestale dello Stato.

b) nelle zone boscate ed a distanza minore di mt. 100 dai boschi, accendere fuochi\_e compiere ogni altra azione che possa, comunque, arrecare pericolo di incendio.

- c) all'interno delle aree boscate, l'uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone.
- d) per i conducenti di autoveicoli o di macchine operatrici utilizzate in attività boschive, le fermate del mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi; agli operatori che usino all'aperto, in zone con materiale seccaginoso, strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, ecc..) è fatto obbligo di realizzare un idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.
- e) gettare dai veicoli o comunque abbandonare sui terreni boscati, sulle scarpate stradali, fiammiferi, sigari o sigarette, come qualunque tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare il fuoco.
- f) l'accensione ed il lancio di fuochi pirotecnici, anche se regolarmente denunciati e detenuti, in proprietà private ed in aree adibite a pubblico servizio distanti meno di 100 metri da zone boscate.
- g) la ripulitura delle scarpate con l'uso del fuoco; nel caso debba usarsi il fuoco, dovrà essere inoltrata richiesta scritta alla competente Stazione Forestale per l'ottenimento della relativa autorizzazione.

Nelle aree e nei periodi di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo e di "allerta" sono vietate inoltre ai sensi dell'art. 10 comma 5 della legge 21 novembre 2000 n. 353 tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescare di incendio.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni boscati, cespugliati o inerbiti del territorio del Comune.

I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite

Chiunque, avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo al 1515 del C.F.S. o al 115 del V.V.F. altrimenti al 803.555 della Sala Operativa regionale.

Tutti i soggetti che per loro mandato sono impiegati nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi, o che vengano a conoscenza di aree percorse dal fuoco, sono tenuti a comunicare tali dati a questo Ente, al fine di permettere l'aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 21.11.2000 n° 353 e sempre che il fatto non costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, nonché della sanzione accessoria che prevede l'obbligo di pulizia dell'area entro i cinque giorni successivi alla notifica del verbale.

IL SINDACO  
(*Maria Antonietta Di Gaspare*)  
  
